

REGOLAMENTO (CEE) N. 1453/88 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3549/87 relativo alla vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 de Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3549/87 della Commissione⁽³⁾ ha previsto una vendita di quarti anteriori destinati ad essere esportati tal quali o previo disossamento e viste le possibilità di vendita è opportuno aumentare le quantità messe in vendita nel quadro del regolamento sovrastante;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3549/87 è modificato come segue:

1) l'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

• 1) Si procede alla vendita:

— di circa 4 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1986;

— di circa 65 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1985;

— 1 000 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento spagnolo e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1985;

— 650 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1987.

2) Il testo dell'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

3) Il testo dell'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 337 del 27. 11. 1987, pag. 16.